

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4072

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'AGOSTINO, SOTTANELLI, VEZZALI

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernenti l'adeguamento antisismico degli immobili di valore storico e artistico

Presentata il 5 ottobre 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sisma che ha recentemente colpito il Lazio e le Marche ha posto nuovamente all'attenzione della pubblica opinione l'esigenza di elaborare un « progetto per il Paese » che faccia della prevenzione il suo perno fondamentale al fine di evitare le tragedie alle quali abbiamo assistito negli ultimi anni. Non più, dunque, interventi di ricostruzione, ma opere che servano a prevenire e programmi che consentano di maturare una nuova mentalità nel Paese.

Un progetto che non può non partire dall'esigenza concreta di assicurare che i nostri centri storici siano realmente posti in sicurezza, garantendo il giusto equilibrio tra il dovere di conservare l'aspetto architettonico con l'esigenza, altrettanto inviolabile, di garantire l'incolumità di chi li abita.

Troppo spesso le leggi in vigore hanno impedito che i centri storici fossero adeguati alle normative antisismiche in ragione dell'esigenza di conservare lo stato dei luoghi. È giusto che le soprintendenze assolvano al proprio compito, ma è altrettanto chiaro che un'assoluta intransigenza nel conservare l'aspetto architettonico di un edificio, che al primo terremoto viene raso al suolo, non solo non ha senso, ma mette a repentaglio la vita di chi vi abita.

Un privato che intende adeguare la propria abitazione sottoposta a vincolo ai criteri antisismici previsti dalla normativa corrente elabora un progetto di modifica strutturale che, ai sensi dell'articolo 21 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, deve essere autorizzato dalla

soprintendenza ai beni architettonici, artistici e culturali. La soprintendenza dovrà valutare che gli interventi siano compatibili con il carattere storico o artistico delle abitazioni oppure che non siano tali da recare pregiudizio alla loro conservazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 del citato codice.

In molti casi, gli interventi progettati dai proprietari degli immobili sottoposti a vincolo sono valutati dalle soprintendenze non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure considerati tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. In tal caso i proprietari rimodulano i progetti alla luce delle indicazioni della soprintendenza accontentandosi di interventi spesso inefficienti dal punto di vista dell'adeguamento antisismico. Su tali interventi si esprimono anche gli uffici tecnici comunali che in molti casi li bocciano. I proprietari si trovano nella condizione, decisamente paradossale, di non poter adeguare gli edifici di loro proprietà ai criteri antisismici e di dover sottostare al rischio di vederseli crollare addosso in caso di evento sismico.

In altri casi, gli interventi di adeguamento antisismico, seppure autorizzati, prevedono costi a carico del proprietario così elevati da scoraggiarne la realizzazione.

È necessaria, pertanto, un'iniziativa legislativa che elimini definitivamente tale paradosso normativo, che ha spesso frenato l'opera di adeguamento antisismico dei centri storici, e, al contempo, renda fruibili i *bonus* a favore di quei privati che intendono adeguare le proprie abitazioni alle norme di sicurezza.

L'obiettivo della presente proposta di legge è proprio quello di introdurre nel codice dei beni culturali una disposizione che consenta di trovare il giusto equilibrio tra l'esigenza di conservazione dell'aspetto architettonico degli edifici e la necessità di assicurare l'incolumità di chi li abita consentendo che si operino gli interventi di adeguamento ai criteri antisismici previsti dalla legge.

L'intervento riguarda diversi articoli, tra cui:

L'articolo 29, che al comma 4 definisce il restauro come «l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali». E prevede che «nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale»;

L'articolo 31, relativo agli interventi conservativi volontari per i quali si prevede che il Ministero verifichi che il progetto di restauro per il quale si chiede l'autorizzazione preveda l'adeguamento antisismico del fabbricato, secondo i criteri disposti dalla legge in vigore. Prevede, inoltre, che l'ammissione ai contributi statali sia disposta dando priorità ai progetti di restauro che prevedano l'adeguamento antisismico degli immobili oggetto di intervento. Se tali interventi sono di particolare entità, il Ministero può totalmente farsi carico della spesa;

L'articolo 32, nel quale è prevista la facoltà del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare l'adeguamento del bene ai criteri antisismici così come definiti dalla legge in vigore;

L'articolo 33, che disciplina la procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti prevedendo che il soprintendente rediga una relazione tecnica e dichiarare la necessità degli interventi da eseguire. Con la modifica apportata si prevede che nel caso di immobile sito in una zona a rischio sismico, tale relazione dovrà attestare, previa adeguata verifica, se il bene immobile che dovrà essere oggetto di intervento presenti o meno i requisiti antisismici previsti dalla legge;

L'articolo 34, che è modificato aggiungendo un comma che prevede che, in sede

di autorizzazione dei lavori di adeguamento antisismico del bene oggetto di intervento, il soprintendente determina il contributo statale da destinare al proprietario. Se gli interventi sono di particolare entità e particolarmente gravosi, il Ministero può totalmente farsi carico della spesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Obbligo di adeguamento dei beni immobili di valore storico e artistico ai criteri antisismici).

1. Il comma 4 dell'articolo 29 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato « decreto legislativo n. 42 del 2004 », è sostituito dal seguente:

« 4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero del bene medesimo, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone soggette a rischio sismico individuate in base alla normativa vigente, il restauro deve essere effettuato assicurando il pieno adeguamento ai criteri antisismici previsti dalla legge, anche se ciò dovesse comportare la non piena conservazione dell'aspetto architettonico dell'immobile oggetto di interventi ».

ART. 2.

(Interventi conservativi volontari).

1. All'articolo 31 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Nel caso di un bene immobile situato in una zona a rischio sismico, il Ministero verifica che il progetto di restauro per il quale si chiede l'autorizzazione preveda l'adeguamento antisismico secondo i criteri disposti dalla legge in vigore »;

b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

« 2-ter. L'ammissione ai contributi statali di cui agli articoli 35 e 37 è disposta dando priorità ai progetti di restauro che prevedano l'adeguamento antisismico degli

immobili oggetto di intervento. Se tali interventi sono di particolare entità, il Ministero può totalmente farsi carico della spesa ».

ART. 3.

(Interventi conservativi imposti).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 42 del 2004 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nel caso di immobili che si trovano in zone soggette a rischio sismico, il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare l'adeguamento del bene ai criteri antisismici così come definiti dalla legge in vigore ».

ART. 4.

(Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti).

1. Al comma 1 dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Nel caso di immobile sito in una zona a rischio sismico, tale relazione deve attestare, previa adeguata verifica, se il bene immobile che dovrà essere oggetto di intervento presenti o meno i requisiti antisismici previsti dalla legge ».

ART. 5.

(Oneri per gli interventi conservativi imposti).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 42 del 2004 è inserito il seguente:

« 1-bis. In sede di autorizzazione dell'adeguamento antisismico del bene oggetto di intervento, il soprintendente determina il contributo statale previsto. Se gli interventi sono di particolare entità e particolarmente gravosi, il Ministero può totalmente farsi carico della spesa ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0047990